

Convenzione sulla Commissione tariffe (CT)

tra

l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti

(di seguito «ASE»)

e

la Croce Rossa Svizzera

(di seguito «CRS»)

(di seguito insieme «fornitori di prestazioni»)

e

la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

l'assicurazione militare (AM)

rappresentata

**dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare,**

l'assicurazione per l'invalidità (AI)

rappresentata

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

(di seguito insieme «assicuratori»)

Nota: Le designazioni di persone si riferiscono a entrambi i sessi. Per favorire la leggibilità viene utilizzata o la forma femminile oppure la forma maschile. I richiami ad articoli e capoversi si riferiscono alla presente Convenzione sulla Commissione tariffe, salvo ove indicato espressamente in modo diverso. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Preambolo

In virtù dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 9 della Convenzione tariffale del 5 dicembre 2018 è convenuto quanto segue:

Art. 1 Compiti / obiettivi

¹ Le parti contraenti si impegnano a perfezionare congiuntamente la struttura tariffaria.

² Esse istituiscono una Commissione tariffe (CT) che si occupa della rivalutazione e rielaborazione della struttura tariffaria, secondo regole definite congiuntamente, all'attenzione degli organi competenti.

Art. 2 Composizione / organizzazione

¹ La CT si compone di due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori con diritto di voto. Le parti contraenti possono invitare altri esperti senza diritto di voto.

² Per i loro membri, le parti contraenti designano dei supplenti. Essi deliberano con gli stessi diritti e doveri dei membri.

³ La presidenza viene assunta con alternanza annuale dagli assicuratori o dai fornitori di prestazioni.

⁴ Il segretariato della CT è gestito dal segretariato della Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità.

⁵ Le richieste alla CT devono essere presentate mediante il modulo ufficiale al segretariato della Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità, il quale provvederà a inoltrarle ai membri della CT entro dieci giorni.

⁶ La CT può definire l'organizzazione e la procedura all'interno di un regolamento.

Art. 3 Competenze

La Commissione tariffe è l'organo competente per:

1. l'iscrizione di nuove prestazioni nella struttura tariffaria con le relative interpretazioni della tariffa,
2. il calcolo retrospettivo di prestazioni esistenti: definizione dell'incarico, indicazione dei valori di riferimento, approvazione dei calcoli,
3. l'attuazione di adattamenti alla struttura tariffaria,
4. l'istituzione di commissioni o gruppi di lavoro in relazione alla struttura tariffaria, nonché il ricorso a esperti.

Art. 4 Deliberazione

¹ Le decisioni della CT all'attenzione delle parti contraenti vengono deliberate in modo unanime. Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni dispongono di un voto ciascuno. Sono consentite le delibere mediante circolazione degli atti. Le decisioni prese in tal modo devono essere riportate nel verbale della riunione successiva della CT.

² La CT delibera validamente se sono presenti due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due degli assicuratori. In caso di deliberazione mediante circolazione degli atti, tutti i membri della Commissione devono esprimere il proprio voto.

Art. 5 Finanziamento

Le spese del segretariato vanno iscritte nel preventivo e sono suddivise a metà tra i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

Art. 6 Diritti e obblighi connessi alla tariffa

Tutti i perfezionamenti, gli adattamenti, le modifiche, le integrazioni ecc. della struttura tariffaria che vengono commissionati e finanziati congiuntamente sono attribuiti in toto alle parti contraenti, le quali possono tuttavia trasferirli di comune accordo a soggetti terzi.

Art. 7 Riservatezza

I dati, i lavori e le decisioni della CT sottostanno all'obbligo di riservatezza. Eventuali eccezioni devono essere convenute e disciplinate singolarmente.

Art. 8 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° marzo 2019.

² La presente Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto 24 mesi dopo l'entrata in vigore.

³ Dopo la disdetta della Convenzione le parti contraenti si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non si raggiunge un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova Convenzione, tuttavia per altri 12 mesi al massimo.

⁴ La disdetta della presente Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti contraenti.

Allegato:

Modulo di richiesta Commissione tariffe

Berna e Lucerna, 5 dicembre 2018

**l'Associazione Svizzera degli Ergoterapisti
(ASE)**

La presidente

Il direttore generale

Iris Lüscher Forrer

André Bürki

la Croce Rossa Svizzera (CRS)

Il vice direttore del consiglio della Croce Rossa

Il direttore

Marc Geissbühler

Markus Mader

**la Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM),**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva),
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Stefan A. Dettwiler

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
l'assicurazione per l'invalidità (AI)**

Il vice direttore

Stefan Ritler